



**COMUNE DI SIGNA**  
*Provincia di Firenze*



**REGOLAMENTO CONCERNENTE  
L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI  
ALLA POLIZIA MUNICIPALE**

**(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29 novembre 2013)**

## **CAPO I**

### **GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI**

- Articolo 1 - Campo di applicazione
- Articolo 2 - Tipo di arma in dotazione
- Articolo 3 - Numero delle armi in dotazione
- Articolo 4 - Assegnazione dell'arma

## **CAPO II**

### **MODALITA' E CASI DI PORTO DELLE ARMI**

- Articolo 5 - Modalità di porto dell'arma
- Articolo 6 - Servizio di collegamento e rappresentanza
- Articolo 7 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso e in supporto

## **CAPO III**

### **TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

- Articolo 8 - Prelevamento e deposito dell'arma
- Articolo 9 - Doveri dell'assegnatario

## **CAPO IV**

### **ADDESTRAMENTO**

- Articolo 10 - Addestramento al tiro
- Articolo 11 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 12 - Rinvio
- Articolo 13 - Entrata in vigore

**TITOLO I**  
**GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI**

**Articolo 1**

*Campo di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti alla Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. I servizi prestati con armi possono essere svolti solo dagli appartenenti della Polizia Municipale che rivestono la qualità di agenti di pubblica sicurezza.
3. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

**Articolo 2**

*Tipo delle armi in dotazione*

1. L'arma in dotazione agli appartenenti della Polizia municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'articolo 7 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modifiche, è la pistola semiautomatica di calibro 9.

**Articolo 3**

*Numero delle armi in dotazione*

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale, con il relativo munizionamento, corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un'arma, come dotazione di riserva, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D. M. 4 marzo 1997, n. 145.
2. Le munizioni in dotazione ad ogni assegnatario dell'arma è pari al doppio di quelle contenute in un caricatore dell'arma medesima
3. Il Comandante denuncia al locale Comando dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione e comunica al Prefetto il numero complessivo delle stesse.
4. Presso la sede della Polizia Municipale, in apposita cassaforte, sono custoditi, a cura del Comandante, non oltre duecento cartucce di riserva per le armi in dotazione.

**TITOLO II**

**MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

**Articolo 4**

*Assegnazione dell'arma*

1. Con provvedimento del Sindaco, su proposta del Comandante, l'arma è assegnata in via continuativa per il periodo di tre anni agli appartenenti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di agenti di pubblica sicurezza ed abbiano superato il primo addestramento di tiro e maneggio. Il Sindaco procede annualmente alla revisione del provvedimento con apposito atto.
2. I provvedimenti di cui al comma 2 sono comunicati al prefetto.
3. Agli assegnatari dell'arma è fatto obbligo di portarla quando vestono l'uniforme nell'espletamento dei servizi esterni di pronto intervento e di vigilanza esterna.

4. Gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma ed il numero di matricola della stessa sono riportati nella tessera di riconoscimento di cui all'articolo 26 del regolamento sull'ordinamento e organizzazione della Polizia Municipale.
5. Il Comandante denuncia al locale Comando dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le caratteristiche dell'arma assegnata a ciascun agente della Polizia Municipale.
6. Il Comandante, o in caso di urgenza anche un suo sostituto, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altro personale. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco.
7. Gli estremi del provvedimento di assegnazione e le caratteristiche dell'arma assegnata sono annotate su apposito registro conservato a cura del Comandante.

#### **Articolo 5**

##### *Modalità di porto dell'arma*

1. Gli addetti alla Polizia Municipale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 4 marzo 19897, n. 145.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'articolo 6, commi 1, lett. a) e 2 del D.M. 4 marzo 1997, n. 145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, nel territorio comunale di Signa, questa è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

#### **Articolo 6**

##### *Servizi di collegamento e di rappresentanza*

1. Per effetto dell'articolo 8 del D.M. 4 marzo 1997, n. 145, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

#### **Articolo 7**

##### *Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.*

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del comune di Signa per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri corpi o servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma.
2. Il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'Articolo 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.
3. Nei casi di cui all'articolo 6 ed al precedente comma 2, il Sindaco comunica al Prefetto di Firenze ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

### **TITOLO III**

#### **TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

#### **Articolo 8**

##### *Prelevamento, deposito e custodia dell'arma*

1. Presso i locali sede della Polizia Municipale sono presenti casseforti ancorate all'interno di una parte portante dell'edificio. Ad ogni agente assegnatario dell'arma ai sensi dell'articolo 4 sono consegnate le chiavi di una cassaforte nella quale l'arma stessa deve essere custodita quando non vengono espletati i servizi di cui all'articolo 4, comma 3 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2
2. L'arma deve essere immediatamente consegnata al Comandante:
  - a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
  - b) quando viene a mancare la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
  - c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
  - d) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto o nei casi di cui all'articolo 4, comma 6.
3. Della consegna dell'arma ai sensi del comma 2 deve essere data immediata comunicazione al Comando dei Carabinieri ove l'arma stessa è stata denunciata.

#### **Articolo 9**

##### *Doveri dell'assegnatario*

1. L'assegnatario dell'arma in via continuativa deve:
  - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e delle condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
  - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
  - c) segnalare immediatamente al Comandante o suo sostituto qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
  - d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
  - e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'articolo 10;
  - f) portarla sempre con sé durante il servizio esterno;
  - g) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che con i colleghi;
  - h) evitare di tenere armi cariche negli uffici, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera da scoppio e che la sicura sia inserita;
  - i) evitare di abbandonare l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave;
  - l) nell'abitazione riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
  - m) ispirarsi costantemente ai criteri di prudenza.

### **TITOLO IV**

#### **ADDESTRAMENTO**

#### **Articolo 10**

##### *Addestramento al tiro*

1. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, e

devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. E' facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.

#### **Articolo 11**

*Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno*

1. Ai sensi dell'articolo 19 del D.M. 4 marzo 1997, n. 145, qualora il poligono di tiro a segno di cui all'articolo 10 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia municipale, purché muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa. La disposizione di servizio è comunicata al Prefetto a cura del Comandante almeno sette giorni prima della data di esercitazione

### **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 12**

*Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. M. 4 Marzo 1987 n. 145, nonché le disposizioni vigenti in materia di porto e detenzione di armi e munizioni.

#### **Articolo 13**

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Firenze ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del D.M. 4.3.1987 n° 145 ed al Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7.3.1986 n° 65.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 9 novembre 2004.